

DEFINIZIONE DI ASSICURATO

Debbono intendersi Assicurati a termini della presente polizza le seguenti persone:

- ogni Titolare di Carta Visa Infinite;
- i coniugi dei Titolari e i figli purché conviventi.

Le persone come sopra identificate s'intenderanno assicurate durante i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico gestiti da Compagnie o Enti regolarmente autorizzati al trasporto di passeggeri paganti, sempreché tale viaggio sia stato pagato con la Carta Visa Infinite in misura non inferiore al 50%.

GARANZIE ASSICURATIVE

Viaggi a bordo di mezzi di trasporto

Nel caso in cui, nel corso della validità del contratto, l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia che derivi solo ed unicamente da un evento occorso durante viaggi effettuati dallo stesso, da e per le località di partenza e destinazione specificate sul biglietto stesso, in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) sia a bordo di un mezzo di trasporto terrestre, marittimo od aereo, sia mentre saliva o scendeva dallo stesso o ne sia stato investito, sempreché si tratti di un mezzo gestito da Compagnia o Ente regolarmente autorizzato ed il viaggio sia stato pagato con la Carta Visa Infinite in misura non inferiore al 50% prima dell'orario di partenza previsto, in qualità di trasportato a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, a bordo di taxi o di macchina presa a noleggio, in quest'ultimo caso anche in qualità di conducente (tre ore prima o tre ore dopo il volo) in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare da un aeroporto dopo essere sbarcato o per imbarcarsi su un aeromobile a bordo del quale sia valida la presente assicurazione e sempreché il relativo biglietto sia stato acquistato con la Carta Visa Infinite, verranno corrisposte le seguenti indennità:

- se l'infortunio subito dall'Assicurato, entro 365 giorni dall'evento, ha per conseguenza la morte o una invalidità permanente di grado superiore al 60% la Società liquiderà:
 - Caso di Morte: € 1.000.000,00
 - Caso di I.P. di grado superiore al 60%: € 1.000.000,00
- verranno inoltre rimborsate le spese mediche sostenute fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun evento e per anno assicurativo a seguito di infortunio o malattia; a titolo esemplificativo esse devono intendersi:
 - spese ospedaliere o cliniche;
 - onorari a medici e chirurghi;
 - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
 - spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura;
 - spese farmaceutiche.

La Società rimborserà esclusivamente le spese per cure mediche prescritte da Medici autorizzati.

La copertura assicurativa è operante anche nel caso di dirottamento di aerei, treni e navi.

CLAUSOLA DI CUMULO

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, dal Contraente stesso stipulate con la Società, in favore degli stessi Titolari, non supera i limiti di:

- In caso di morte: € 1.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per aeromobile
- in caso di invalidità permanente: € 1.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per aeromobile

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA

La Società assicura in caso di ricovero in Istituti di Cura, legalmente riconosciuti, a seguito di:

- un infortunio;
- una malattia.

Indennità assicurata: € 100,00 per giorno con un massimo di 60 giorni per ogni evento e per ogni anno assicurativo, con esclusione del giorno di dimissione.

La suddetta garanzia si intende operante a condizione che l'Assicurato trascorra almeno due notti in un Istituto di Cura.